

Roma 2 Ottobre 2003

Prot. n. 304836

Alle Imprese di assicurazione
autorizzate all'esercizio dell'attività
assicurativa nei rami danni
con sede legale in Italia
LORO

Alle Imprese di assicurazione
autorizzate all'esercizio dell'attività
assicurativa nei rami danni
con sede legale in altro Stato membro
dello Spazio Economico Europeo
ammesse ad operare in Italia in regime
di stabilimento o in libera prestazione
di servizi
LORO SEDI

Alle Rappresentanze Generali
di Imprese di assicurazione
autorizzate all'esercizio dell'attività
assicurativa nei rami danni
con sede legale in uno Stato terzo
rispetto allo Spazio Economico Europeo
LORO SEDI

p.c. Al Ministero delle Attività Produttive
Via Molise, 2
00187 ROMA

All'ANIA
Associazione Nazionale fra le Imprese
Assicuratrici
Via della Frezza, 70
00186 ROMA

CIRCOLARE N.513/D

Oggetto: Ramo r.c. generale. Assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'attività venatoria. Modalità di versamento dei premi.

La legge 11 febbraio 1992 n. 157, all'art. 12, comma 8, prevede, per chiunque voglia esercitare l'attività venatoria, l'obbligo di una copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso di armi e arnesi utili all'attività stessa.

Risulta a questo Istituto che, di norma, i soggetti interessati assolvono a tale obbligo aderendo ad una delle associazioni venatorie nazionali le quali provvedono a stipulare con imprese di assicurazione una polizza convenzione in nome e per conto dei loro associati.

Dall'esame di talune condizioni di polizze convenzione e da segnalazioni effettuate da associazioni venatorie, è emerso che le coperture vengono di norma prestate agli associati tramite il rilascio, da parte di incaricati delle associazioni (circoli venatori e armerie), di tessere associative-assicurative nella duplice forma di bollettini di conto corrente postale o di cartolina a ricalco.

Quanto alle modalità di versamento del premio da parte degli assicurandi, il sistema delle tessere socio-assicurative a conto corrente postale consente di avere la certezza del pagamento al beneficiario (l'Associazione) in quanto comprovato dal timbro postale apposto sul relativo bollettino. Viceversa nessuna certezza di versamento del premio è riscontrabile con le cartoline a ricalco.

In questa ipotesi, infatti, l'interessato versa l'importo della quota associativa, comprensiva del premio assicurativo, ad un fiduciario dell'Associazione (circolo venatorio e armeria) che poi provvederà ad inviare la tessera, tramite posta o altro sistema, all'Associazione o direttamente alla compagnia che presterà la copertura assicurativa nei confronti di coloro per i quali risulterà pervenuta la cartolina. Sono evidenti in questo caso le possibilità di smarrimento delle cartoline, di mancata spedizione da parte degli incaricati, di mancato invio delle somme da questi incassate, senza che né l'Associazione né i singoli cacciatori ne vengano a conoscenza, circostanze che determinano l'insussistenza della copertura assicurativa.

Le imprese in indirizzo dovranno pertanto nei tempi più brevi, e comunque non oltre il 31 dicembre 2003, procedere ad una modifica dei testi contrattuali delle polizze convenzione escludendo, quale modalità di versamento del premio, il pagamento tramite le cartoline a ricalco. Devono invece essere adottate modalità che comunque consentano di avere certezza documentale dell'avvenuto pagamento del premio ivi compreso l'utilizzo della tessera rilasciata nella forma di bollettino di conto corrente postale.

Il Presidente
(Giancarlo Giannini)